



COPIA

**DELIBERAZIONE N. 5**

Codice Ente 10123

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: IUC COMPONENTE TASI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.S.I. E RELATIVE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 20:35, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NORIS NICOLETTA	P	SIGNORELLI ADRIANO	P
GREGIS SIMONA	P	SIGNORELLI MARIO	P
VISCARDI OLISSE	P	CARRA NATALINO	P
FINAZZI OSVALDO	A	DE VECCHI MASSIMILIANO	A
BELOTTI PIETRO	P	BORALI DAVIDE	A
MEZZERA CINZIA FELICITA	P	BRIGNOLI MARIO ANTONIO	P
CHIODINI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. SICILIANO DOTT. DOMENICO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Segretario generale, dott. Domenico Siciliano;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI, altresì, il comma 13-bis, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, e ss.mm. e il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 i quali prevedono che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU e della TASI devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;
- art. unico, punto 1 del Decreto Legge 07 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 di differimento, al 31 marzo 2019, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;



VISTI i seguenti commi dell'articolo 1 della legge n.147/2013:

- comma **669** “ *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*”;
- comma **671** “*La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*”;
- comma **676** “*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*”;
- comma **677** “*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*”;
- comma **678** e ss.mm., “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.*”;
- comma **681** e ss.mm., “*Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal*



*comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;*

- comma **683** *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

#### **RICHIAMATI i propri atti:**

- n. 29 del 31/07/2014 di approvazione del Regolamento disciplinate la TASI;
- n. 12 del 22/04/2015, con cui sono state approvate le aliquote relative alla TASI per l'esercizio finanziario 2015;
- n. 19 del 28/04/2016 con il quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'esercizio finanziario 2016;
- n. 6 del 26/01/2017 con il quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'esercizio finanziario 2017;
- n. 6 del 14/02/2018 con il quale sono state stabilite le aliquote TASI per l'esercizio finanziario 2018;

#### **CONSTATATO:**

- che l'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che l'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016, attraverso la modifica del comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale;
- che l'articolo 1, comma 42 lettera b), della legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016, consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2017, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per il 2016, con deliberazione del Consiglio comunale, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- che la Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha prorogato il blocco dell'aumento delle aliquote sulle imposte locali;



TENUTO conto che per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività, per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione delle scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano;

RITENUTO di individuare i seguenti costi dei servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, così come riportati nella tabella sottostante, predisposta dal servizio finanziario:

## PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019

SERVIZI INDIVISIBILI	
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	
Illuminazione stradale	174.000,00
<b>totale costi</b>	<b>174.000,00</b>

RITENUTO, comunque, di confermare anche per l'esercizio finanziario 2019 le seguenti aliquote della TASI:

aliquota TASI nella misura di **0,20 punti percentuali** per:

- abitazione principale di proprietà e pertinenze della stessa (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota TASI nella misura di **0,10 punti percentuali** per :

- tutti i fabbricati di categoria catastale D – di cui il 90% della Tasi sarà a carico del proprietario ed il 10% della tasi sarà a carico dell'affittuario, come previsto dalla normativa;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a Deliberazione C.C. n. 5 del 06-03-2019 - Pag. 5 – COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE





- carattere generale incidente nella determinazione delle aliquote;
- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del consigliere Brignoli, la cui registrazione è avvenuta su supporto informatico, agli atti della segreteria comunale;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del Settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell'atto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto:

- presenti e votanti n. 10
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 2 (Carra e Brignoli)

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in €. 174.000,00, quelli indicati nella tabella sottostante:

### PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2019

SERVIZI INDIVISIBILI	
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali	
Illuminazione stradale	174.000,00
<b>totale costi</b>	<b>174.000,00</b>

3. di stabilire, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti aliquote TASI:

**aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per :**



- tutti i fabbricati di categoria catastale D - di cui il 90% della Tasi sarà a carico del proprietario ed il 10% della tasi sarà a carico dell'affittuario, come previsto dalla normativa;
4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  5. di disporre ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n 2 (Carra e Brignoli) ed astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge da n. 10 amministratori presenti,

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
f.to NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to SICILIANO DOTT. DOMENICO



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE**

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2019 al 29-03-2019, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 14-03-2019  
N° Registro Affissioni 362

IL MESSO COMUNALE  
f.to SALA GABRIELLA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
SICILIANO DOTT. DOMENICO

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 14-03-2019

L'Istruttore direttivo  
Gabriella Sala

---